



Comune di Castegnero

Consiglio Comunale Nr. 21

Data 03/06/2020

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020**

Originale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica .

L'anno **2020** addì **3** del mese di **Giugno** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
<i>MONTAN MARCO</i>	<i>Sindaco</i>	<i>SI</i>
<i>FERRON MAURO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>FINELLO LUCA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>SCARZELLO NADIA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>CAZZARO FEDERICO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>BORTOLAZZO LORETTA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>BERNO PAOLA</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>OTTURINI FABRIZIO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>D'ANTONIO ELIO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>LAURO ALDO</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>

Numero Presenti 10

Partecipa il Segretario Generale **Stefano Fusco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MONTAN MARCO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 11 marzo 2019 sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) e della Tasi approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28 dicembre 2016.

CONSIDERATO che la legge n. 10 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mentre, al successivo comma 749, che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% e il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale può aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento, mentre al successivo comma 758 l'esenzione dei terreni agricoli per i Comuni ricompresi nell'elenco delle aree montane o di collina di cui alla circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993 n. 9, tra i quali compare anche il Comune di Castegnero;
- al comma 753 che l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è compresa è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato, e il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale può aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%;
- al comma 754 che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, è pari allo 0,86% e il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale può aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27-12-2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020, il quale dispone che per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
- l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 che – abrogando, tra l'altro, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – allinea i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI

- il d.lgs. n. 267/2000 e il d.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE (dieci), ESPRESSA PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

- 1) Le PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

ALIQUOTA %	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,60 (detrazione annua € 200,00)	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso) e per le relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6, un C/7)
0,10	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,10	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,86	Fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati della categoria catastale D10)
0,96	Altri Fabbricati del gruppo catastale A che non sono abitazione principale
0,86	Altri Fabbricati del gruppo catastale B e C
0,86	Aree Fabbricabili

- 3) di DEMANDARE all'Area Finanziaria la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dopodiché, con separata votazione, unanime (dieci), favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, anche per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante del presente dispositivo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 21**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2020

Il Responsabile di Settore
Andrea Giacometti

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Andrea Giacometti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 03/06/2020, AD OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
MONTAN MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Fusco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 C.A.D. e s.m.i. e art. 3 D.Lgs 39/93

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 C.A.D. e s.m.i. e art. 3 D.Lgs 39/93